

Provincia di Biella

Ordinanza n° 156/09-07-475BI. Istanza 15 settembre 2021 dell' Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di Oropa, con sede in Biella per nuova concessione ai sensi del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., di derivazione d'acqua da un gruppo di sorgenti tributarie del bacino del torrente Oropa, in località Oropa del Comune di Biella, da utilizzarsi per scopi civili del complesso immobiliare denominato "Santuario d'Oropa". Fascicolo provinciale 475BI.

Il Responsabile

del Procedimento di competenza della Provincia di Biella, istruttore direttivo tecnico Geom. Lucio Menghini, incaricato con determinazione Dirigenziale n° 102, del 30 gennaio 2023,

Premesso che:

con domande datate 20 aprile 1948 e 4 maggio 1950 l'Amministrazione del Santuario di Nostra Signora d'Oropa, con sede in Biella, chiese, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775 e ss.mm.ii., la concessione per poter continuare a derivare una quantità d'acqua pubblica in misura eguale e non superiore a litri al secondo 32 da un gruppo di sorgenti tributarie del bacino del torrente Oropa, ubicate in regione Vittino (Maggia e Ferroggio) ed in regione Casa di Torino (Gavosto, Lamarmora I, Lamarmora II e Figlie di Maria) del Comune di Biella, da utilizzarsi per scopi potabili e civili del complesso immobiliare denominato Santuario d'Oropa;

con domande datate 7 luglio 1948 e 4 maggio 1950, anche il Comune di Biella chiese, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775 e ss.mm.ii., la concessione per poter continuare a derivare una quantità d'acqua pubblica non superiore a litri al secondo 30 da un gruppo di sorgenti tributarie del bacino del torrente Oropa, ubicate in regione Vittino (Maggia e Ferroggio) ed in regione Casa di Torino (Gavosto, Lamarmora I, Lamarmora II e Figlie di Maria) del Comune di Biella, da utilizzarsi per scopi potabili degli abitanti della Città di Biella;

Preso atto che:

le sorgenti oggetto delle diverse domande di concessione su citate furono iscritte con i numeri 1, 2 e 3, nell'elenco delle Acque Pubbliche n° 3, approvato con Decreto Presidenziale 18 gennaio 1949, pubblicato sulla G.U. in data 10 maggio 1949, n° 107, suppletivo all'elenco principale, approvato con R.D. 15 febbraio 1923, n° 1.210, e, per tale motivo, le stesse rimasero escluse dalla disciplina prevista dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n° 238, la quale stabilì nella data del 31 dicembre 2007 il termine ultimo per la presentazione di nuova domanda di concessione preferenziale, di cui al regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica", approvato con D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii.;

successivamente alla presentazione di dette domande, nonostante i ripetuti solleciti da parte degli uffici del Ministero dei Lavori Pubblici allora competente in materia, non venne mai dato corso all'istruttoria delle predette domande e, quindi, non venne mai rilasciato alcun provvedimento espresso di riconoscimento, o concessione preferenziale, delle utenze d'acqua pubblica praticate sia dal Comune di Biella, che dall'Amministrazione del Santuario di Nostra Signora d'Oropa;

Considerato che:

le Amministrazioni provinciali, per effetto della L.R. n° 5/94, sono state sub delegate dalla Regione Piemonte ad esercitare le funzioni amministrative inerenti l'utilizzo delle risorse idriche e pertanto la Provincia di Biella è subentrata, a far data dal 1 maggio 1995, al Servizio Regionale OO.PP. e Difesa Suolo di Vercelli nella gestione delle istruttorie relative alle domande per concessioni di derivazione d'acqua pubblica.

l'articolo 1, comma 3, della L.R. 24 gennaio 1995, n° 13, stabilisce che l'obbligo di conferma, previsto dal comma 1 dello stesso articolo, per le istanze di concessioni di piccola

derivazione di acqua pubblica presentate anteriormente la data del 1 aprile 1972, mediante presentazione di apposita e formale istanza, è escluso per le domande di riconoscimento e di concessione presentate ai sensi degli articoli 3 e 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775;

successivamente, alle Amministrazioni Provinciali, per effetto della L.R. n° 44/00 e ss.mm.ii., sono state attribuite le funzioni amministrative inerenti l'utilizzo delle risorse idriche e che questa Amministrazione Provinciale è preposta, a far data dal 4 maggio 2000, alla gestione delle istruttorie relative alle concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua pubblica;

per effetto delle Legge 8 gennaio 1952, n° 42, Legge 2 febbraio 1968, n° 53, Legge 24 maggio 1978, n° 228, Legge Regionale 20 febbraio 1984, n° 11, Legge Regionale 12 aprile 1988, n° 16, Legge Regionale 30 giugno 1989, n° 38, l'utilizzo della risorsa idrica in parola ha potuto essere regolarmente praticato fino alla data del 31 gennaio 1997. Per effetto della Legge Regionale 29 novembre 1996, n° 88, successivamente modificata ed integrata dalla Legge Regionale 9 agosto 1999, n° 22, la prosecuzione di tale utilizzo poté usufruire dell'ulteriore proroga di anni cinque, fino alla data del 31 gennaio 2002, stabilita da dette LL.RR., a condizione che fosse presentata apposita istanza all'Amministrazione competente, entro la data del 30 giugno 2000.

Richiamata:

la precedente D.D. della Provincia di Biella 30 maggio 2000, n° 1.365, con cui, tra le altre disposizioni, venne stabilito:

- di avviare ed esperire apposita procedura istruttoria prevista dagli articoli 3 e 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775, sulla base delle domande depositate in data 5 maggio 1950 da parte dell'Amministrazione del Santuario di Nostra Signora d'Oropa e del Comune di Biella, per riconoscimento delle rispettive utenze di derivazione d'acqua dal gruppo di sorgenti tributarie del bacino del torrente Oropa, in Comune di Biella;
- di vincolare l'esperimento delle istruttorie previste, alla preventiva presentazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della L.R. 29 novembre 1996, n° 88, da parte del Comune di Biella e dell'Amministrazione del Santuario di Nostra Signora d'Oropa, di apposita istanza tendente ad ottenere la proroga prevista dall'articolo 1 della stessa L.R., da prodursi entro la data del 30 giugno 2000, termine ultimo stabilito dall'articolo 6, della L.R. 9 agosto 1999, n° 22;

la precedente Ordinanza provinciale 05 febbraio 2020, n° 20, con cui, a termini dell'articolo 7 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii., sono stati ammessi a formale istruttoria i seguenti prelievi ad esclusivo uso potabile facenti capo alle rispettive domande sopra citate:

Cordar Spa Biella Servizi:

Captazione	Qmax (l/s)	Vol. (mc)	qmed. (l/s)	Comune
Lamarmora 1	09,00	189.216	06,00	Biella
Lamarmora 2	04,50	94.608	03,00	Biella
Gavosto	04,50	94.608	03,00	Biella
Fontana Maggia	04,50	94.608	03,00	Biella
	22,50	354.780	15,00	

Santuario Nostra Signora d'Oropa:

Captazione	Qmax (l/s)	Vol. (mc)	qmed. (l/s)	Comune
Lamarmora 1	03,00	47.304	01,50	Biella
Lamarmora 2	01,50	23.652	00,75	Biella
Gavosto	01,50	23.652	00,75	Biella
Fontana Maggia	01,50	23.652	00,75	Biella
	07,50	118.260	03,75	

Vista:

la domanda datata 15 settembre 2021, depositata e registrata in data 05 ottobre 2021, al n° 21.271 di protocollo provinciale, con cui l'Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di Oropa ha chiesto, in aggiunta ai prelievi ad uso potabile di cui sopra, le seguenti ulteriori derivazioni, da adibirsi esclusivamente ad uso civile:

Captazione	Qmax (l/s)	Vol. (mc)	qmed. (l/s)	Comune
Ferroggio	3,00	47.304	1,50	Biella
Chiesa Nuova	2,00	31.536	1,00	Biella
Figlie di Maria	4,00	78.840	2,50	Biella
	9,00	157.680	5,00	

Dato atto:

che questo Ufficio istruttore provinciale ha già provveduto a richiedere ed acquisire agli atti, nel corso del precedente procedimento istruttorio, la seguente documentazione:

specifico convenzione di casso delle opere di captazioni per uso potabile, sottoscritta in data marzo 2019 ai sensi dell'articolo 29 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii. tra l'Amministrazione del Santuario ed il Gestore del servizio idrico integrato del Comune di Biella;

copia dello studio di definizione delle aree di salvaguardia di captazioni ad uso potabile, redatto in data 2011/2012 dai D.ri Brunello e Stefano Maffeo Geologi, in ossequio ai disposti Decreto della Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 11 dicembre 2006, n° 15/R e ss.mm.ii.;

Preso atto:

che con D.D. della Regione Piemonte 01 agosto 2023, n° 567/A1604C/2023, è stato approvato ai sensi delle disposizioni entrate in vigore (29 dicembre 2006) con il regolamento regionale recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), approvato con Decreto della Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 11 dicembre 2006, n° 15/R e ss.mm.ii., il predetto studio di definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile, alla cui preventiva acquisizione è, comunque, subordinato il definitivo rilascio dei conseguenti titoli di concessione;

Rilevato che:

le opere di presa dell'acqua dalle sorgenti poste in località Oropa del Comune di Biella, ricadono nell'ambito di delimitazione dell'area protetta denominata "Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa", istituita con L.R. 29 giugno 2009, n° 9;

pertanto, la competente Autorità preposta alla tutela e salvaguardia dell'area protetta in parola é individuata nel "Ente di Gestione dei Sacri Monti", con sede in Ponzano Monferrato (AL), al quale va richiesto, ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n° 9/2009 e ss.mm.ii., il parere di competenza;

nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, come derivante dalla sua stesura principale e seguenti aggiornamenti:

primo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po 2010), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 24 febbraio 2010, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 febbraio 2013 (G.U. n° 112, in data 15 maggio 2013);

secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 17 dicembre 2015, n° 7, approvato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 03 marzo 2016, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 (G.U. n° 25, in data 31 gennaio 2017);

terzo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2021 (PdG Po 2021), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 20 dicembre 2021, n° 4,

- il corpo idrico sotterraneo da cui avviene il prelievo d'acqua, è denominato GWB-CRN – "Cristallino Indifferenziato Nord", il cui stato ambientale (chimico ed ecologico) risulta "buono";

- il corpo idrico superficiale tributario di riferimento, soggetto agli obiettivi di qualità ambientale, è il torrente Oropa - IT0101SS2N352PI, il cui stato ambientale (chimico ed ecologico) risulta "buono";

Sulla base di tali premesse;

Richiamati i seguenti atti normativi:

il R.D, 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs.16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,

la L.R. 5 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56”;

il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 21 dicembre 2021, n° 14/R;

a seguito delle verifiche condotte in proprio, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, ammettere d istruttoria la nuova domanda di concessione datata 15 settembre 2021, mediante adozione di specifica ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.

Il Dirigente

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dott. Graziano Stevanin, incaricato con Decreto del Presidente della Provincia n° 96, del 30 settembre 2022;

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio provinciale n° 6, del 09 gennaio 2023 è stato approvato il bilancio pluriennale 2023 - 2025;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 09/02/2023 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2024-2025";

Accertata la conformità allo statuto e ai regolamenti provinciali in vigore,

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:

la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci”, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione “Atti di altri Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi” del sito Internet regionale <https://www.regione.piemonte.it/AttiAltriEnti/art11/index.shtml>

l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 23 novembre 2023, all'Albo Pretorio del Comune di Biella;

la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., avente valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 09 gennaio 2024, con ritrovo alle ore 10:30 presso la Provincia di Biella - Ufficio Risorse Idriche;

che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della pubblicazione indicata al precedente punto 2, sia presso la Provincia di Biella, che presso il Comune di Biella, ovvero le medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;

che copia della presente Ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, sia trasmessa oltre che al soggetto richiedente la concessione, anche ai sotto indicati soggetti per

l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:

Autorità di Bacino del Fiume Po, di Parma;

Comando Militare Esercito Piemonte, di Torino;

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, di Biella;

Azienda Sanitaria Locale BI, di Ponderano;

Ente di Gestione dei Sacri Monti, di Ponzano Monferrato (AL);

Comune di Biella;

alla Amministrazione Comunale di Biella, di restituire alla Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione;

di rendere noto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., che:

l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;

l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dr. Graziano Stevanin;

l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;

il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo e dell'istruttoria è l'Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Lucio Menghini;

Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 180 giorni decorrenti dalla data di adozione della presente ordinanza ed è sospeso in pendenza degli adempimenti a carico dell'istante;

che le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda datata 15 settembre 2021 su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

che, a tale scopo, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui alla L.R. 13/2023 e ss.mm.ii., è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui alla suddetta legge regionale;

al rappresentante dell'amministrazione comunale partecipante di far pervenire alla Provincia di Biella, ovvero di esprimere nel corso della visita locale, il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi afferenti le opere di derivazione da realizzare, ove necessari;

che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge;

che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, lì 07 novembre 2023.-

Il Dirigente
Graziano Stevanin